

COMUNE DI CORTONA – PROVINCIA DI AREZZO

CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI CUI alla deliberazione CC. N. 113/2021.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE**

Rep. n. 9843/2022

Registrato ad Arezzo il 21/11/2022 n. 30 Serie 1T Esatte Euro 456,00

L'anno duemilaventidue, addì quattordici del mese di Novembre, nella residenza municipale, in Cortona, in Piazza della Repubblica, n. 13, avanti a me Dott.ssa Luana Della Giovampaola, Segretario Generale del Comune di Cortona, abilitato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000, sono comparsi i Signori:

1. Dott.ssa QUINTILI MARIA ROSA, nata a [REDACTED] il [REDACTED], domiciliato per le sue funzioni presso il palazzo comunale di Cortona, nella qualità di dirigente dell’Area Amministrativa, il quale interviene, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Dlgs. n. 267/00 (Tuel), in nome e per conto del Comune di Cortona, con sede in Cortona, Piazza della Repubblica n. 13, codice fiscale e partita IVA n. 00137520516, in esecuzione del decreto sindacale n. 30 del 06.05.2020 (di seguito denominato “*Comune*”);
2. Dott. PROCACCI FABIO, nato a [REDACTED] il [REDACTED] in qualità di Amministratore Unico della Società Cortona Sviluppo srl, con sede in Cortona, via Guelfa 40, Partita Iva e Codice fiscale 01209000510, (di seguito denominata “*Società*”);

PREMESSO CHE:

- il Comune di Cortona è proprietario di una società partecipata denominata Cortona Sviluppo s.r.l., che gestisce per conto dell’Ente alcuni servizi ed in particolare:
 - a) mattatoio comunale
 - b) convegnistica nel centro comunale di Sant’Agostino;
 - c) gestione dei cimiteri comunali;
 - d) gestione delle pubbliche affissioni
 - e) gestione dell’attività espositiva delle opere di cui al contratto di servizio rep. 83 del 09/12/21;

- f) eventuale svolgimento di attività di promozione turistica, formazione, valorizzazione del territorio e promozione culturale, per come possono essere disposti con distinti affidamenti della Giunta Comunale con separati e specifici atti nella vigenza del presente contratto;
- con Deliberazione consiliare n. 9 del 13/02/2014, era stato stabilito di procedere all'individuazione di un socio privato all'interno della compagine societaria di Cortona Sviluppo s.r.l., attraverso lo svolgimento di una "gara a doppio oggetto" e che tale procedura, indetta dalla Cortona Sviluppo, è stata esperita con una parallela prosecuzione degli affidamenti in house nelle more di tale completa definizione;
 - con Deliberazione G.C. n. 56 del 21/05/2015 sono stati definiti i contenuti dell'oggetto gestionale;
 - Deliberazione G.C. n. 132 del 22/12/2015 sono stati definiti gli indirizzi operativi, in tema di operatività della società e di controllo analogo per la Società e gli indirizzi in tema di svolgimento concreto della procedura di gara;
 - con la Direttiva numero 4/2017, superata poi dalla deliberazione GC. N. 201 del 14/12/2021, la Deliberazione n. 22 del 17/02/2017, ed infine il Regolamento approvato dal Consiglio Comunale il 12/07/2017 è stato definito formalmente, oltre che sostanziale come precedentemente svolto, il controllo analogo attuato sulla società;
 - l'Ente ha proceduto al rinnovamento della *governance* societaria per ultimo con la nomina dell'Amministratore Unico attraverso apposito avviso pubblico e successiva nomina attraverso Decreto Sindacale n. 53/2021;
 - l'Ente ha proceduto al potenziamento degli aspetti relativi ai contenuti della trasparenza delle attività societarie, anche attraverso l'implementazione della sezione "Società Trasparente" sul portale di Cortona Sviluppo s.r.l.;
 - con rogito notarile del 23/02/2017, Repertorio n. 65634, Raccolta n. 18006 si è proceduto, per quanto atto meramente formale, all'acquisizione della quota assolutamente marginale ed insignificante del residuo capitale societario di proprietà privata, pari allo 0,02%;
 - con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 12/07/2017 sono stati messi a disposizione della società gli strumenti di gestione delle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, quale la Piattaforma "Start" della Regione Toscana;
 - con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 12/07/2017 è stato definito ed approvazione il nuovo Statuto della Società ed è stata deliberata la prosecuzione dello svolgimento dei servizi affidati alla Cortona Sviluppo da

parte dell'Ente, nelle more di ogni diversa determinazione, per come già disposto negli atti di proroga degli affidamenti in essere;

- con la Deliberazione n. 121 del 31/08/2017 la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio Comunale di deliberare l'annullamento della procedura di gara a doppio oggetto bandita da Cortona Sviluppo S.r.l., con relativa indicazione delle motivazioni ad esso connesse;
- nel ribadire altresì l'importanza e la funzione strategica della società Cortona Sviluppo S.r.l., la Giunta ha proposto al Consiglio Comunale di disporre l'affidamento in house alla Cortona Sviluppo S.r.l. dei servizi gestiti;
- con Deliberazione Giunta Comunale n° 136 del 26/09/2017 la Giunta ha presentato al Consiglio Comunale la proposta di deliberare: a) l'annullamento della procedura di gara a doppio oggetto; b) la presa d'atto del fatto che la società svolge servizi di interesse generale essenziali (art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016); c) che si proceda ad un affidamento in house, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e 5 del D.Lgs. n. 175/2016 dei seguenti servizi:
 - mattatoio comunale, per la durata di anni cinque salva possibilità di revoca al venir meno dei requisiti dell'in house od al verificarsi di ragioni di pubblico interesse;
 - convegnistica nel centro comunale di Sant'Agostino, fino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione della società e comunque con la possibilità di revoca al venir meno dei requisiti dell'in house od al verificarsi di ragioni di pubblico interesse;
 - gestione dei cimiteri comunali, per la durata di anni cinque salva possibilità di revoca al venir meno dei requisiti dell'in house od al verificarsi di ragioni di pubblico interesse;
- con deliberazione di GC n. 77/2020 è stata confermata la gestione della convegnistica da parte della Cortona Sviluppo;
- con deliberazione GC n. 116 del 04/08/2021 è stato approvato lo schema di contratto di servizio per la gestione di mostra d'arte contemporanea;
- con deliberazione di consiglio comunale n. 113 del 21/12/2021 è stato disposto, tra l'altro, stante l'esigenza di garantire una corretta erogazione di servizi muniti di rilevanza ed interesse pubblico, l'affidamento in house per la durata di anni 6 (sei) decorrenti dalla cessazione del precedente affidamento alla Società Cortona Sviluppo s.r.l., ai sensi degli artt. 192 del D. Lgs. n. 50/2016 e 5 del D. Lgs. n. 175/2016, dei seguenti servizi:
 - a) mattatoio comunale;

- b) convegnistica nel centro comunale di Sant'Agostino;
 - c) gestione dei cimiteri comunali;
 - d) gestione delle pubbliche affissioni
 - e) gestione dell'attività espositiva delle opere di cui al comodato d'uso gratuito concesso al Comune di Cortona dalla sig.a Daria Ubaldi;
 - f) eventuale svolgimento di attività di promozione turistica, formazione, valorizzazione del territorio e promozione culturale, per come verranno disposti con distinti affidamenti della Giunta Comunale con separati e specifici atti nella vigenza di tale periodo;
- con la medesima deliberazione consiliare n. 113/2021 è stato dato atto che la valutazione in merito all'affidamento di cui trattasi attiene
 - a) alla prioritaria volontà di mantenere importanti e determinanti servizi all'interno della sfera di controllo comunale, mediante una gestione che, per i meccanismi che regolano l'in house, appare sostanzialmente diretta;
 - b) a quanto risultante dall'istruttoria effettuata a tali fini e risultante dalle singole schede che analizzano i vari servizi, debitamente richiamate in premessa;
 - c) alla valutazione generale sugli aspetti finanziari e di complessiva gestione della società, che non consentono una diversa determinazione risultando essenziale una gestione diretta di tali servizi ed il mantenimento, appunto, della Società Cortona Sviluppo s.r.l.;
 - d) alla piena consapevolezza che la gestione in house appena disposta si colloca all'interno di un quadro operativo articolato e ben definito, frutto di recenti determinazioni di questa Amministrazione sul piano regolamentare ed amministrativo;
 - e) alla consapevolezza di una unicità patrimoniale tra Società e Comune/unico socio, che influisce in modo determinante sulle determinazioni delle condizioni economiche stante l'assenza di una contrapposizione contrattuale e lo svolgimento, per le citate esigenze di pubblico interesse, di una effettiva autoproduzione dei servizi suddetti mediante lo strumento dell'inhouse;
 - f) all'esercizio di una prerogativa esclusiva di questo organo circa i contenuti strategici dell'Ente ed alla determinazione di aspetti sottesi ad una insindacabile riserva di amministrazione;
 - sempre con la medesima deliberazione consiliare n. 113/2021 sono state individuate le seguenti condizioni economiche:

- a. conferma di quanto già in essere sul punto per come determinato dai prospetti economici complessivi della Società che determinano le condizioni economiche dei servizi, che risultano dalla nota n. 30927/17 rimessa dalla società e validati dal Verbale del Collegio di Revisione e dal Verbale del Collegio sindacale della società, per come espressamente approvati dalla Giunta Comunale con l'atto N. 36 del 26/09/2017 – che in questa sede si intendono integralmente confermati,
- b. accettazione degli investimenti predisposti dalla Società a proprio carico che, ai fini della complessiva economicità per l'Ente, per come descritti nella nota n. 41328 del 14/12/2021 (business plan 2021/2025) aggiornato prevedendo una diretta esecuzione di interventi sulle parti comunali di locali adiacenti (che a tale fine sono espressamente concessi in una sorta di comodato gratuito da definire con eventuali ulteriori atti ma che attengono alla disponibilità degli spazi sui quali eseguire l'implementazione della struttura) al Mattatoio e sullo stesso mattatoio;
- c. variazione, rispetto alle condizioni attualmente in essere (fisso di euro 6000/annui e percentuale del 45% sull'accertato), delle condizioni sul servizio pubbliche affissioni prevedendo una possibilità di incremento volta a garantire adeguata remunerazione alla Società (comunque con incremento del fisso non superiore al 50% di tale misura e della percentuale riconosciuta fino ad un massimo del 55% dell'accertato), da determinare alla luce della concreta economicità del servizio;
- con Deliberazione Giunta Comunale n. ____ del _____ la Giunta :
 - ha approvato lo schema di contratto per la gestione dei servizi sopra richiamati;
 - ha dato mandato al Dirigente dell'Area Amministrativa della stipula del contratto;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Recepimento delle Premesse

Le Premesse sono parti integranti ed inscindibili in quanto costituiscono condizioni preliminari, essenziali ed irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con il presente Contratto di servizio.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente contratto regola i rapporti tra il Comune di Cortona e la Società, relativamente alla gestione del servizio di mattatoio comunale (di seguito definito "*servizio mattatoio*"), servizio di convegnistica nel centro comunale di Sant'Agostino (di seguito definito "*servizi convegnistica*"), servizio di gestione dei cimiteri comunali; (di seguito definito "*servizi cimiteriali*") di cui il Comune è titolare, servizio di gestione delle pubbliche affissioni (di seguito definito "*servizio affissioni*"), attività espositiva

delle opere di cui al comodato d'uso gratuito concesso al Comune di Cortona dalla sig.a Daria Ubaldi – secondo quanto stabilito con il contratto di servizio rep. 83 del 09/12/2021 al quale con il presente si fa espresso rinvio; eventuale svolgimento di attività di promozione turistica, formazione, valorizzazione del territorio e promozione culturale, per come verranno disposti con distinti affidamenti della Giunta Comunale con separati e specifici atti nella vigenza di tale periodo;

2. Il Comune di Cortona affida detti servizi alla Società.

Il Comune potrà, in ogni caso, affidare alla società ulteriori servizi connessi o complementari all'oggetto del presente contratto, anche se temporanei, purché inclusi nello statuto societario, alle condizioni che saranno definite dalle parti.

Art. 3 – Prestazioni

I servizi oggetto dell'affidamento sono da considerarsi ad ogni effetto pubblici, la cui erogazione da parte della società deve avere, pertanto, carattere di regolarità e continuità nel rispetto della vigente normativa e delle finalità statutarie.

Tali servizi comportano l'utilizzo di beni demaniali o del patrimonio indisponibile, incommerciabili, che non possono essere sottratti alla loro naturale ed effettiva destinazione e su cui insiste un vincolo funzionale, coerente con la loro vocazione naturale ad essere impiegati in favore della collettività, per attività di interesse generale. Detta qualificazione prescinde dalla concreta classificazione formale, ricavabile da atti di pianificazione o ricognizione comunale, è aggiuntiva delle classificazioni urbanistiche ed attiene al reale utilizzo.

In ragione di quanto sopra detti servizi devono essere erogati dalla Cortona Sviluppo, in considerazione anche della unicità patrimoniale tra Comune e Società, con particolare riguardo all'interesse pubblico in prevalenza rispetto alla remunerazione del capitale, garantendo tariffe calmierate o particolarmente attrattive tese allo sviluppo dei servizi e del territorio, pur in una organizzazione di tipo aziendale che garantisca l'equilibrio economico – finanziario societario ed il mantenimento della funzionalità e del valore dei beni conferiti.

1. Servizio Mattatoio

a) Il servizio è esercitato presso il mattatoio comunale, fabbricato classificato nei beni indisponibile, posto in loc. Ossaia di Cortona assegnato alla società in comodato d'uso gratuito;

b) in deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 2561 del codice civile, al termine del contratto i beni saranno restituiti al Comune nello stato in cui si trovano, senza che niente sia dovuto dal comodatario per il normale deperimento derivante dall'uso e quindi senza obbligo per la società di restituire i beni aziendali nello stesso stato di efficienza che avevano all'inizio del rapporto, salvo che il deperimento sia dovuto a mancanza di manutenzione ordinaria.

c) la Società si impegna a garantire il funzionamento del servizio pubblico di mattazione nei giorni feriali, sabato escluso, dalle ore 6,30 alle ore 14,00 ad eccezione di macellazioni d'urgenza, che dovranno essere effettuate su richiesta della A.S.L. competente nell'arco delle 24 ore, anche nei giorni festivi, con pagamento della relativa tariffa compatibilmente con la disponibilità del personale in servizio al momento;

d) la società si atterrà alle tariffe di macellazione fissate dall'Amministrazione Comunale;

e) è a carico della Società la manutenzione ordinaria dello stabilimento, degli impianti, dei macchinari, attrezzature, mobili ed arredi, intendendo per manutenzione ordinaria, ai fini del contratto di servizio, tutte le spese, di natura ricorrente, dipendenti da deterioramenti prodotti dal normale uso, quali a titolo esemplificativo, quelle sostenute per pulizia, verniciatura, piccola riparazione dell'immobile, degli impianti e attrezzature, sostituzione di piccole parti deteriorate dall'uso ecc., con esclusione di quelle dipendenti da vetustà o caso fortuito;

f) sono a carico della società gli investimenti di cui alla nota 41328 del 14/12/2021 (business plan 2021/2025) aggiornato prevedendo una diretta esecuzione di interventi sulle parti comunali di locali adiacenti (che a tale fine sono espressamente concessi in una sorta di comodato gratuito da definire con eventuali ulteriori atti ma che attengono alla disponibilità degli spazi sui quali eseguire l'implementazione della struttura) al Mattatoio e sullo stesso mattatoio;

2. Servizi Cimiteriali

Il Servizio Cimiteriale è svolto nei seguenti cimiteri:

CIMITERO

1 BORGONUOVO

2 CALCINAIO

3 CANTALENA (no illuminazione votiva)

4 CASALE

5 CENTOIA

6 CIGNANO

7 CORTONA

8 CRETI

9 FALZANO (no illuminazione votiva)

10 FARNETA

11 FASCIANO

12 FRATTA

13 FRATTICCIOLA

14 GABBIANO

15 MERCATALE

16 MONSIGLIOLO

17 MONTALLA/CAMPACCIO

18 MONTANARE

19 MONTECCHIO DEL LOTO

20 OSSAIA

21 PERGO

22 PIERLE

23 PIETRAIA

24 POGGIONI

25 RICCIO

26 RONZANO

27 RUFFIGNANO (no illuminazione votiva)

28 S. ANDREA DI SORBELLO (no illuminazione votiva)

29 S. EUSEBIO

- 30 SALCOTTO - SAN BIAGIO
- 31 SAN DONNINO
- 32 SAN LORENZO
- 33 SAN MARCO IN VILLA
- 34 S.MARTINO A BOCENA
- 35 SAN PIERO A CEGLIOLO
- 36 SAN PIETRO A DAME
- 37 SANTA CATERINA
- 38 SEANO
- 39 TERONTOLA
- 40 TEVERINA
- 41 TORNIA (no illuminazione votiva)
- 42 TORREONE
- 43 VAGLIE (no illuminazione votiva)
- 44 VALECCHIE

Il Servizio Cimiteriale è articolato nelle seguenti sub attività, tutte strettamente connesse e dipendenti dal servizio di gestione del demanio cimiteriale:

- Gestione del demanio cimiteriale
- Servizi tanatologici
- Servizio di illuminazione votiva

2.1 Gestione del demanio cimiteriale

La Società si impegna alla gestione del demanio cimiteriale (all'interno del perimetro cimiteriale) con le seguenti attività:

- Riordino dei cimiteri con taglio periodico erba (almeno 5 tagli annui) e ordinaria potatura a siepi, arbusti e similari presenti all'interno delle aree cimiteriali;
- svuotamento periodico (almeno settimanale nei cimiteri di Cortona, Calcinaio, Torreone, San Marco e Terontola) dei cestini all'interno dei cimiteri e conferimento dei rifiuti nel rispetto delle regole della raccolta differenziata;
- servizi correlati al mantenimento ordinario del decoro cimiteriale all'interno delle mura cimiteriali. In caso di situazioni indecorose derivanti da fatti preesistenti la gestione della Cortona Sviluppo rientranti comunque nel concetto di manutenzione ordinaria, la Società si impegna a ripristinare totalmente il decoro dei luoghi progressivamente entro la fine dell'affidamento.
- Manutenzione ordinaria all'interno del perimetro cimiteriale, compreso le mura di cinta perimetrali, *intendendo per manutenzione ordinaria, ai fini del contratto di servizio, tutte le spese, di natura ricorrente, dipendenti da deterioramenti prodotti dal normale uso, quali a titolo esemplificativo, quelle sostenute per pulizia, piccola verniciatura, piccola riparazione dell'immobile, degli impianti (con particolare riferimento ai punti acqua) e attrezzature,*

sostituzione di piccole parti deteriorate dall'uso ecc., con esclusione di quelle dipendenti da vetustà o caso fortuito. Restano esclusi gli interventi di imbrecciatura totale dei vialetti e completa verniciatura delle chiesette interne ai cimiteri;

- Ricondizionamento e concessione loculi disponibili: annualmente la Società procederà alla estumulazione/esumazione di posti in scadenza di concessione. Il programma di estumulazione/esumazione verrà definito per ciascun sito cimiteriale in relazione alle disponibilità di posti liberi, alla tipologia dei posti e alla necessità di riordino delle aree in accordo con il Comune. Le estumulazioni/esumazioni verranno eseguite dalla Società previo preavviso ai titolari della concessione mediante comunicazioni verbali e/o scritte e con affissione degli elenchi presso l'Albo Pretorio del Comune e nelle bacheche dei singoli cimiteri e comunque nel rispetto delle normative di legge e del regolamento di polizia mortuaria tempo per tempo vigente. Le operazioni di estumulazione/esumazione saranno svolte dalla società e saranno onerose e a carico del cittadino, in base alle tariffe stabilite dal Comune. La società provvederà al restauro/ricondizionamento dei loculi resisi così disponibili. E' a carico della società l'attività amministrativa consistente nella ricognizione delle concessioni in essere, individuazione di quelle in scadenza, redazione programma di estumulazione/esumazione, attività amministrativa collegata al rinnovo o alla stipula di concessioni, oltre che attività di restauro/ricondizionamento dei loculi.

2.2. Servizi tanatologici

La Società si impegna alla gestione dei servizi tanatologici con le seguenti attività:

Inumazione su campo comune

Inumazione resti mortali o esumazione restie arti

Tomba privilegiata su campo a terra singola (inumazione non compresa)

Tomba privilegiata su campo a terra doppia (inumazione non compresa)

Esumazione salma da c.c. e tumulaz. in cellaoss. o resti su ossario

Tumulazione frontale fuori terra

Tumulazione laterale per loculi fuori terra (solo per cappelle)

Tumulazione urna cineraria o su cinerario comune

Tumulazione sepolcro o tombe privilegiate

Estumulazione frontale, recupero resti mortali e tumulazione o deposizione in ossario comune

Estumulazione frontale non mineralizzazione del cadavere con nuova inumazione

Estumulazione laterale, recupero resti mortali e tumulazione o deposizione in ossario comune

Estumulazione laterale, non mineralizzazione del cadavere e nuova inumazione

Estumulazione da sepolcro o tomba privilegiata recupero resti mortali e tumulazione o deposizione in ossario comune

Traslazione salma da tomba frontale con nuova tumulazione su tomba frontale

Traslazione salma da tomba frontale con nuova tumulazione su tomba laterale

Traslazione salma da tomba frontale per altro cimitero (escluso trasporto salma)

Traslazione salma da tomba laterale con nuova tumulazione su tomba laterale

Traslazione salma da tomba laterale con nuova tumulazione su tomba frontale

Traslazione da tomba laterale per altro cimitero fuori comune (escluso trasporto salma)

Traslazione urna cineraria o resti mortali su nicchie cinerarie

Traslazione salma da o per altro cimitero comunale (escluso trasporto salma)

Traslazione urna cineraria o R.M. per altro cimitero (escluso trasporto urna o R.M.)

Richiusura tomba vuota o Apertura tomba vuota con muratura laterale

Richiusura tomba vuota o Apertura tomba vuota con muratura frontale

Verifica in tomba frontale

Verifica in tomba laterale

Verifica in sepolcro

Tutte le operazioni sopra indicate dovranno essere svolte dalla società con perizia, diligenza e con riferimento al Regolamento Comunale di Polizia e al Regolamento di Polizia Mortuaria Nazionale (D.P.R. 10.09.1990, n. 285). Tutti i servizi sono a titolo oneroso e a carico del cittadino/utente del servizio. Il servizio di front – office è a carico della società. Le tariffe sono determinate con apposita delibera dell'amministrazione comunale (oltre iva nella misura di legge tempo per tempo vigente).

2.3 Servizio di illuminazione votiva

La Società si impegna alla gestione del servizio di illuminazione votiva con le seguenti attività:

- provvedere alla manutenzione ordinaria degli impianti elettrici esistenti nei cimiteri oggetto dell'affidamento, provvedendo alla sostituzione e al ripristino di quelle componenti impiantistiche e di distribuzione guaste o malfunzionanti;

- provvedere al pagamento dell'energia elettrica fornita stipulando, a proprio nome e a cura e spese, i relativi contratti di fornitura; i contratti di fornitura dell'energia elettrica per ogni cimitero dovranno essere esclusivamente a nome e carico della società e non sarà pertanto possibile procedere alla stipula di singoli contratti di fornitura da parte di utenti;
- provvedere alla stipula dei contratti con gli utenti e all'esazione dei canoni annuali di abbonamento;
- provvedere alla realizzazione di nuovi allacciamenti entro 5 gg lavorativi dalla stipula del relativo contratto di nuova utenza. Le lampade e i porta lampade installati dovranno essere tutti del medesimo tipo e non saranno consentite modifiche da parte dell'utenza con l'installazione di lampade di tipo diverso o trasformatori particolari. La società è autorizzata alla sostituzione delle lampade esistenti al fine di contenere il consumo e per armonizzarne in tutto il cimitero il tipo;
- provvedere, su specifica preventiva richiesta da parte degli uffici tecnici comunali, ad eseguire le linee di derivazione necessarie in caso di ampliamenti dei cimiteri esistenti o la costruzione di tombe, cappelle, colombari ecc, effettuando i lavori prima che siano eseguite le opere di rivestimento onde evitare deturpamenti;
- provvedere alla rimozione delle macerie o dei materiali di risulta conseguenti ai lavori di manutenzione o realizzazioni di nuovi impianti elettrici e al ripristino dei viali e delle strutture nelle condizioni esistenti prima dell'esecuzione di tali lavori;
- nei casi di intervento a seguito di richiesta degli utenti per qualsiasi tipo di manutenzione o modifica richiesta, la società provvederà a richiedere apposita dichiarazione liberatoria per danni alle strutture o cose non dipendenti da incuria o negligenza nell'esecuzione dei lavori da parte della società;
- garantire l'apertura di un ufficio adibito al servizio lampade votive e tanatologici e di informazione agli utenti, situato nel territorio comunale, con presenza di personale dipendente della società dal lunedì al venerdì, escluso i festivi, la mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
- Manutenzione corpi illuminanti con sostituzione di quelli fuori uso;
- effettuare mensilmente la ricognizione degli impianti di illuminazione votiva per consentire la sostituzione delle lampade votive rotte, fulminate o asportate; in caso di guasti all'interno di cappelle funerarie chiuse a chiave sarà cura della società prendere contatti con l'utente per consentire la sostituzione nel giorno programmato;
- in caso di segnalazione di rilevanti guasti agli impianti da parte di utenti la società si impegna ad intervenire per la riparazione entro i 5 giorni lavorativi successivi a quello di rilevazione del danno;
- fornire l'energia elettrica per l'illuminazione delle tombe, loculi ecc a chiunque ne faccia domanda purché il richiedente accetti e soddisfi le condizioni del contratto di abbonamento nel rispetto del regolamento comunale del servizio di illuminazione votiva;
- Servizio di front-office e bollettazione agli utenti;
- Realizzazione di ampliamenti di rete dell'illuminazione votiva in relazione alla realizzazione di nuovi campi di sepoltura e loculi all'interno dei plessi cimiteriali esistenti e la loro manutenzione, fermo restando che rimane a carico

del Comune la realizzazione del punto di allaccio/distribuzione dell'energia elettrica.

Gli impianti elettrici ed i loro componenti esistenti sono e restano di proprietà del Comune, ivi compresi quelli eventualmente realizzati dalla società durante il periodo di vigenza della presente convenzione e alla scadenza di questa nulla è dovuto alla stessa società (tale acquisizione al patrimonio comunale avverrà gratuitamente e senza alcun indennizzo). Alla scadenza gli impianti verranno consegnati nello stato in cui si trovano.

Tutte le operazioni sopra indicate dovranno essere svolte dalla società con perizia, diligenza e con riferimento al Regolamento Comunale di Polizia e al Regolamento di Polizia Mortuaria Nazionale (D.P.R. 10.09.1990, n. 285).

Le tariffe per detti servizi sono improntate a criteri di maggiore redditività rispetto agli altri, pur nella specificità sopra richiamata di servizi che attengono a beni demaniali, al fine di mantenere l'equilibrio economico – finanziario complessivo della società, e tale determinazione attiene al concetto sotteso all'unicità patrimoniale.

3. Servizi Convegnistica

3.1. il servizio è esercitato presso il complesso immobiliare, di carattere demaniale denominato "Centro Convegni S. Agostino" e la chiesa di S. Agostino, facente parte integrante del complesso medesimo, assegnato alla società in comodato d'uso gratuito.

Tale servizio comportando l'utilizzo di un bene demaniale incommerciabili, che non possono essere sottratti alla sua destinazione e su cui insiste un vincolo funzionale, coerente con la vocazione naturale ad essere impiegati in favore della collettività, per attività di interesse generale, deve essere erogati dalla Cortona Sviluppo, con particolare riguardo all'interesse pubblico in prevalenza rispetto alla remunerazione del capitale, garantendo tariffe particolarmente attrattive tese allo sviluppo turistico e produttivo del territorio, pur nel mantenimento della funzionalità e del valore dei beni conferiti.

In deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 2561 del codice civile, al termine del contratto il complesso sarà restituito al Comune nello stato in cui si trova, senza che niente sia dovuto dalla società per il normale deperimento derivante dall'uso e quindi senza obbligo per la società di restituire i beni aziendali nello stesso stato di efficienza che avevano all'inizio del rapporto, salvo che il deperimento sia dovuto a mancanza di manutenzione ordinaria. La società si obbliga a non modificare l'attuale destinazione dell'immobile, mentre rinuncia espressamente e fin da questa fase ad ogni forma di indennizzo, ristoro, arricchimento o vantaggio di sorta per le migliorie effettuate.

3.2 la società effettuerà nel complesso lo svolgimento dell'attività di organizzazione convegni, fiere, mostre e formazione, con a suo carico anche l'attività di incasso del provento derivante dalle tariffe applicate dal gestore alla clientela e comunicate all'amministrazione comunale;

3.3 è a carico della Società la manutenzione ordinaria del complesso, degli impianti, dei macchinari, attrezzature, mobili ed arredi, intendendo per manutenzione ordinaria, ai fini del contratto di servizio, tutte le spese, di natura ricorrente, dipendenti da deterioramenti prodotti dal normale uso, quali a titolo esemplificativo, quelle sostenute per pulizia, verniciatura, piccola riparazione dell'immobile, degli impianti e

attrezzature, sostituzione di piccole parti deteriorate dall'uso ecc., con esclusione di quelle dipendenti da vetustà o caso fortuito. E a carico della società provvedere al pagamento dell'energia elettrica, acqua, riscaldamento, telefonia e qualsiasi altra utenza fornita stipulando, a proprio nome e a cura e spese, i relativi contratti di fornitura;

3.4 L'utilizzo delle sale del centro convegni e del relativo impianto audio/video da parte del Comune, nei limiti di date non precedentemente prenotate da utenti del servizio, è gratuito per il Comune, salvo il rimborso dei costi vivi (personale, energie, riscaldamento, pulizie etc) e dei servizi richiesti (hostess, catering e ogni servizio aggiuntivo etc), che dovranno comunque essere preventivamente concordati e definiti; Alle Associazioni non profit locali e ai partiti politici sarà accordato uno sconto del 30% del listino prezzi.

4. Servizio affissioni

4.1 Le prestazioni concernono lo svolgimento del servizio di affissione dei manifesti pubblicitari, dei manifesti istituzionali del Comune e dei necrologi su appositi spazi riservati negli impianti all'interno dell'intero territorio comunale di Cortona come meglio specificato di seguito: In particolare la Cortona Sviluppo s.r.l. si impegna a:

a) effettuare il recapito del servizio pubbliche affissioni, ricevendo presso i propri uffici le commissioni, compilando l'apposita distinta prevista dal regolamento comunale e ritirando i manifesti da affiggere;

b) tenere il calendario delle prenotazioni nel registro cronologico, secondo l'ordine di precedenza stabilito dalle normative vigenti e dal regolamento comunale, confermare la prenotazione e rilasciare apposita ricevuta dietro rilascio da parte dell'utente dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto;

c) provvedere all'affissione dei manifesti, nel rispetto rigoroso di quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti comunali vigenti in materia secondo le disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale;

d) utilizzare il software messo a disposizione dell'amministrazione comunale aggiornando in tempo reale il registro delle affissioni giornaliera relative al servizio e tutti gli altri elementi necessari alla gestione del servizio;

e) rilasciare agli utenti la nota posizioni, qualora venga richiesta dagli utenti al momento della conoscenza del materiale da affiggere;

f) effettuare, trimestralmente, la rendicontazione delle ricevute emesse;

g) dare tutte le informazioni agli utenti sul servizio e sulle tariffe del servizio, che dovranno essere affisse nell'ufficio stesso insieme all'elenco degli spazi destinati all'affissione;

h) osservare, oltre le norme del presente contratto, tutte le disposizioni normative nonché le disposizioni contenute negli appositi regolamenti comunali che disciplinano i servizi in materia di affissioni/pubblicità;

i) organizzare, a proprie spese, il servizio con il personale e i mezzi necessari per assicurare lo svolgimento continuativo e regolare delle prestazioni affidate;

j) impegnare personale che dovrà possedere professionalità ed esperienza anche in relazione alle problematiche specifiche del territorio, al fine di garantire una continuità nell'efficienza del servizio;

k) far munire il personale di tessera di riconoscimento.

4.2. Per i manifesti relativi ai necrologi il servizio di affissione è limitato ai centri di Cortona, Camucia e Terontola.

4.3. Il servizio di affissione dovrà essere svolto entro 5 giorni lavorativi dalla consegna dei manifesti per le affissioni ordinarie e due volte il giorno, mattina e pomeriggio, per le urgenze, in particolare per i manifesti relativi ai necrologi.

4.4. Per i manifesti relativi ai necrologi, previo accordo con le imprese funebri del territorio, la Cortona Sviluppo s.r.l. può svolgere il servizio anche in modo difforme rispetto a quanto previsto nei punti 4.2 e 4.3.

4.5. La Cortona Sviluppo s.r.l. dovrà provvedere alla retribuzione del personale ed assolvere a tutte le assicurazioni previdenziali e assistenziali previste dalla legge. Tutte le spese del personale saranno a completo carico della Cortona Sviluppo s.r.l. la quale sarà esclusivamente responsabile dell'operato dello stesso.

4.6. La Cortona Sviluppo s.r.l. è tenuta ad istituire, a sue spese e per tutta la durata del contratto e, nell'ambito del territorio comunale, un ufficio idoneo alle esigenze facilmente accessibile al pubblico e dotato di evidente indicazione visibile dall'esterno del servizio svolto. L'orario di apertura al pubblico dovrà essere concordato con l'amministrazione comunale e comunque in misura non inferiore a 30 ore settimanali.

4.7. La Cortona Sviluppo s.r.l. dovrà tenere contatti con l'ufficio comunale competente.

4.8. La Cortona Sviluppo s.r.l. potrà conservare in sede bollettari relativi a tutta la gestione, fermo restando l'obbligo di produrre, a semplice richiesta e nel termine di 30 giorni, la documentazione per i controlli ritenuti necessari, e, comunque, per ogni esigenza dell'Amministrazione comunale.

4.9. Tutti i servizi oggetto del presente punto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e per nessuna ragione potranno essere sospesi od abbandonati.

4.10. La Cortona Sviluppo s.r.l. è civilmente responsabile dei suoi dipendenti; la Cortona Sviluppo s.r.l. solleva il Comune da ogni responsabilità diretta ed indiretta; sia civile che penale, dipendente dall'esercizio delle prestazioni affidate.

4.11. La Cortona Sviluppo s.r.l. tiene completamente sollevato e indenne il Comune da ogni responsabilità verso i terzi, sia per danni alle persone o cose, sia per mancato servizio verso i committenti, sia in generale per qualunque altra causa che dipenda del servizio assunto.

4.12. Entro 20 giorni dalle scadenze trimestrali (31 marzo - 30 giugno - 30 settembre - 31 dicembre) la Cortona Sviluppo s.r.l. deve compilare la situazione riepilogativa delle ricevute emesse.

4.13. È fatto divieto alla Cortona Sviluppo s.r.l. di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza del contratto.

4.14. La Cortona Sviluppo s.r.l. dovrà trasferire al Comune, all'atto della scadenza del contratto, ogni dato, notizia e documento che non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa previsione di legge.

4.15. La Cortona Sviluppo s.r.l. non potrà esentare alcuno dalle imposte o dal canone, né accordare riduzioni se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge, dai regolamenti comunali, dagli atti deliberativi dell'amministrazione comunale.

4.16. Il Comune potrà disporre di tutti i controlli che riterrà opportuno al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

4.17. La Cortona Sviluppo s.r.l. sarà tenuta a conformarsi, nello svolgimento della propria attività, alla disciplina in materia di protezione dei dati personali contenuta nel D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 e successive modificazioni ed interpretazioni.

4.18. La Cortona Sviluppo s.r.l. si obbliga ad adottare le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati, in conformità alla normativa di volta in volta applicabile, i dati acquisiti, comunicati, e/o trattati nell'ambito dello svolgimento del servizio.

4.19. La Cortona Sviluppo s.r.l. provvede, a propria cura e spese, a tutte le affissioni degli avvisi e manifesti del Comune e delle altre Autorità ed Amministrazioni pubbliche, alla cui affissione sia esente dal pagamento del canone sulle pubbliche affissioni, come previsto dalla normativa e dal regolamento comunale.

5. Servizi di promozione turistica, formazione, valorizzazione del territorio e promozione culturale

5.1 Eventuali azioni di promozione turistica, formazione, valorizzazione del territorio e promozione culturale (es. fiere mostre ecc.) presuppongono la proposta degli uffici comunali competenti all'organo di governo, Giunta Comunale, per il conferimento di appositi indirizzi amministrativi secondo una strategia che preveda uno stretto rapporto tra i beni, il turismo, lo sviluppo locale e le politiche del territorio.

5.2 Il servizio di volta in volta affidato può essere esercitato mediante l'introduzione di metodi manageriali per migliorare la qualità e l'efficienza delle risorse conferite. La società è chiamata ad attuare un progetto, anche condiviso, capace di trovare fondamento su un'organizzazione efficiente e sulla razionalizzazione delle risorse finanziarie e professionali.

5.3 La società effettuerà tali attività organizzative tenendo in considerazione l'importanza del patrimonio culturale e territoriale e le contestuali esigenze di conoscenza, conservazione, fruizione, valorizzazione e promozione quali interventi primari, attuando gli indirizzi di base stabiliti dalla Giunta Comunale con gli atti di cui al punto 5.1.

Art. 4 – Durata

1. Il presente contratto di servizio ha durata di anni 6 (sei) con decorrenza 01-01-2022, salva la possibilità di revoca al venir meno dei requisiti dell'in house od al verificarsi di ragioni di pubblico interesse;
2. Espressamente si conviene tra le parti che il presente contratto di servizio, alle suddette scadenze, potrà essere rinnovato subordinatamente alla normativa che sarà pro tempore in vigore ed è escluso ogni tacito rinnovo.

Art. 5 - Ammortamenti

Come da delibera giunta comunale n. 95 del 22-05-2018 richiamata in premessa, ai fini dell'ammortamento degli investimenti effettuati dalla Società, su beni di proprietà comunale, si tiene conto di un orizzonte temporale di anni 15, dimezzato rispetto agli ammortamenti civilistici, con ciò richiedendo una virtuosa applicazione di tale ambito temporale derivante dal fatto che gli investimenti restano di proprietà comunale.

Ai fini di quanto sopra il Comune, stante l'affidamento in house effettuato e la durata volutamente ridotta per principi prudenziali, si impegna a prevedere il ristoro, a valere sugli atti di gara futura e con oneri anche posti a carico dei futuri aggiudicatari, delle quote non ammortizzate su tali ambiti, fermo restando che ogni intervento, in attuazione del doveroso controllo analogo, necessita di preventiva e formale autorizzazione comunale.

Art. 6 - Licenze ed autorizzazioni

Qualora licenze ed autorizzazioni d'esercizio venissero revocate o sospese per provvedimenti amministrativi il presente contratto si intenderà immediatamente risolto per impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell'art. 1463 del Codice civile.

Art. 7 - Responsabilità

1. L'Amministrazione è sollevata dalla Società da ogni e qualsiasi responsabilità civile in ordine ai danni alle persone ed alle cose derivanti dal presente contratto.

La Società è comunque obbligata a contrarre adeguata assicurazione con primaria compagnia a copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità della stessa quale assuntrice dei servizi e con un massimale unico minimo di Euro 1.500.000,00.

La polizza dovrà garantire la copertura assicurativa sia contro eventuali danni causati a terzi nonché a cose e beni del Comune.

Copia della polizza dovrà essere depositata presso l'Amministrazione all'atto della stipulazione del Contratto.

Art. 8 – Subappalto e cessione del contratto

1. E' ammesso il subappalto previo consenso formale del Comune.

2. La Società rimane l'unica responsabile contrattuale nei confronti del Comune, relativamente all'esatta e puntuale esecuzione dei servizi.

3. La Società non potrà trasferire o cedere a terzi il Contratto o parte di esso, né gli impegni o gli obblighi da esso derivanti.

4. Eventuali economie derivanti da tale attivazione dovranno essere comunicate al Comune e comporteranno una speculare contrazione di quanto riconosciuto alla Società

Art. 9 - Principi fondamentali

L'erogazione dei servizi si ispira ai principi fondamentali di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficacia ed efficienza di cui all'Allegato 1 del Dpcm. 27

gennaio 1994, al rispetto degli *standard* qualitativi quali diritti fondamentali degli utenti, ai sensi dell'art. 1, Legge 30 luglio 1998, n. 281, e delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 11 del Dlgs. n. 286/99.

Art. 10 – Obiettivi e standard dell'erogazione dei servizi

1. La società, nell'espletamento dei servizi, si impegna al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. Servizio mattatoio

- Mantenimento del servizio;
- Proporre all'Amministrazione Comunale tariffe attrattive tese allo sviluppo del settore produttivo, dell'indotto e del territorio;
- Implementare il supporto al settore produttivo, determinando spazi di crescita;
- Implementazione di produzioni di qualità;
- Limitato ricorso ad incarichi esterni, ad eccezione di incarichi volti all'implementazione di produzioni di qualità;

2. Servizi cimiteriali

- Attuare una fase di estumulazione per la sopravvenuta carenza di spazi.
- Completare la ricognizione straordinaria e gli aggiornamenti periodici.
- Attuare gli obiettivi annualmente definiti e concordati comunque con l'Ente
- Le tariffe per detti servizi sono improntate a criteri di maggiore redditività rispetto agli altri, pur nella specificità sopra richiamata di servizi che attengono a beni demaniali, al fine di mantenere l'equilibrio economico – finanziario complessivo della società, prevedendo tuttavia una modulazione tariffaria a vantaggio delle sepolture di minor pregio.
- Attuare una ricognizione straordinaria delle sepolture a terra al fine di prevedere il pagamento delle concessioni per cui siano decorsi dieci anni dalla sepoltura;

3. Servizi di convegnistica

- Sviluppare la parte relativa alla formazione come strumento di implementazione e valorizzazione degli spazi.
- Collegamento con il servizio turismo, cultura e attività produttive del Comune con attività concordate di utilizzo degli spazi al fine della promozione turistico - culturale – produttiva del territorio che non comportino per l'Ente neanche il rimborso dei “costi vivi”
- Previsione di libero accesso per ogni operatore, con particolare riguardo al servizio di catering;
- Potenziamento degli strumenti di comunicazione
- Garantire tariffe particolarmente attrattive tese allo sviluppo turistico e produttivo del territorio;

4. Servizio affissioni

- Mantenimento del servizio su tutto il territorio comunale

5. Servizi di promozione turistica, formazione, valorizzazione del territorio e promozione culturale

- Mantenere e potenziare i collegamenti con i servizi cultura, turismo e attività produttive del Comune con attività concordate di utilizzo degli spazi del complesso

“Centro Convegni S. Agostino” al fine della promozione turistico, culturale e produttiva del territorio

- Identificare chiaramente le fonti di finanziamento e sponsorship ed implementare le idee progettuali relative a strumenti, materiali ed eventi di informazione e promozione.
- Sviluppare le reti di collaborazione attivabili in un piano di sviluppo culturale e produttivo.
- Strutturare in maniera completa e corretta i progetti proposti in termini di contenuti, obiettivi, modalità di fruizione, attori coinvolti, modelli organizzativi.

Tali obiettivi devono inquadrarsi in un processo di miglioramento e sviluppo dei servizi nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario degli stessi.

2. La Società si impegna ad osservare i principi statuiti dalla “*Carta dei servizi*” di ciascun servizio che verrà redatta dal Comune da parte dell’Area Tecnica per i servizi mattatoio e cimiteriali e dall’Area Amministrativa per il servizio convegnistica. Tutte le modifiche alla Carta stessa, di qualunque natura esse siano o da qualunque sollecitazione provengano (Aziende sanitarie locali o Associazioni degli utenti), dovranno essere concordate con il Comune.

3. La Società è tenuta a garantire il rispetto della disciplina sugli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente ed assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

La Società si adegua ai principi della legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità’ nella pubblica amministrazione” ed alle conseguenti Linee Guida emanate dall’ANAC per le società partecipate, prevenendo condotte volte a procurare vantaggi indebiti al privato corruttore in danno della Società.

4. La Società dovrà attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento così come definito dal Decreto Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013 n. 62 che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto.

Art. 11 - Forme di gestione

1. La società ha facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficacia ed economicità, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal presente contratto, dal Regolamento per il controllo analogo nelle società in house approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 62/2017

2. La Società provvede alla gestione delle attività in oggetto direttamente con proprie attrezzature, mezzi e personale e, qualora ne riscontri la convenienza economica, mediante affidamenti a soggetti terzi nel rispetto della vigente disciplina normativa in materia di contratti pubblici (Dlgs. n. 50/16 e ulteriori norme in materia di appalti pubblici).

3. La Società può procedere all’espletamento di tutte le procedure per l’approvvigionamento di beni o servizi o lavori di importi inferiori alla soglia di cui all’articolo 35 del DLGS 50/2016 mediante la piattaforma START della Regione Toscana, come previsto dalla deliberazione Consiglio Comunale nr 63/2017;

Art. 12 - Personale dipendente

1. Compete alla Società ogni adempimento in materia di assunzioni, retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, infortuni, relativi ai dipendenti e collaboratori.
2. Il Personale addetto ai servizi dovrà essere ben formato in relazione alle mansioni affidate ed alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera, possedere adeguata professionalità, conoscere ed osservare le norme relative alla rispettiva professione, le norme di sicurezza e prevenzione dagli infortuni sul lavoro e le norme in materia di protezione dei dati personali, trasparenza e prevenzione della corruzione. Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e della sicurezza sui luoghi di lavoro, trasparenze a prevenzione della corruzione, la Società dovrà assicurare a tutto il personale in servizio un'adeguata e costante formazione nelle materie relative ai servizi oggetto della concessione.
3. Il Personale dovrà tenere un comportamento professionalmente corretto e diligente nei rapporti interni e nei confronti degli utenti e di coloro che accedono alle strutture.
4. La Società è tenuta alla massima vigilanza del comportamento del personale dipendente ed a porre in essere ogni misura correttiva, anche attraverso l'esercizio del potere disciplinare.

Art. 13 - Obblighi del Comune

1. Servizio Mattatoio

- a) è a carico del Comune la manutenzione straordinaria e gli eventuali adeguamenti a nuove normative che regolano l'esercizio dell'attività a totale carico del Comune. Per manutenzione straordinaria si intendono le riparazioni diverse da quelle precedenti come, a titolo esemplificativo, il rifacimento di impianti elettrici, la sostituzione di porte, finestre, parti strutturali di impianti, macchinari, attrezzature, celle frigorifere e depuratori (es. porte, pannelli, motori o parti di motori), la riparazione del tetto, di grondaie, di scarichi, del depuratore, le opere necessarie per l'allacciamento all'acquedotto e alle fognature, gli adeguamenti a nuove normative di legge sia in materia tecnica che di sicurezza ecc.. La sostituzione dei cespiti che non siano più idonei all'uso, per effetto di caso fortuito o del logorio fisico e/o dell'obsolescenza, non dipendenti da mancanza di ordinaria manutenzione, sarà a carico del proprietario;
- b) il Comune - si impegna ad eseguire tempestivamente, su segnalazione della società all'ufficio tecnico comunale, gli interventi di sua competenza ritenuti necessari per l'efficienza e la funzionalità della struttura. Eventuali ritardi imputabili al Comune nell'esecuzione di tali lavori, configurandosi come mancato rispetto delle condizioni contrattuali, potranno dare luogo a risoluzione del contratto di servizio.
- c) eventuali opere di miglioramento e ampliamento, che comportino modifiche alla struttura e non siano facilmente rimovibili, possano essere realizzate solo previo accordo fra le parti. Eventuali opere realizzate senza il consenso del Comune rimarranno acquisite al Comune, senza obblighi per quest'ultimo, salvo che preferisca la immediata o finale rimessa in pristino a cura e spese del gestore.
- d) La Giunta potrà stanziare nei bilanci previsionali dell'Ente un contributo in conto investimenti alla Società, nel limite massimo di euro 20.000,00, finalizzato al rimborso di spese effettuate dalla Società per interventi di manutenzione straordinaria che si renderanno improcrastinabili, indifferibili ed urgenti per il regolare funzionamento del servizio all'utenza o a seguito di prescrizioni urgenti delle autorità sanitarie competenti, per evitare interruzioni del servizio. Tali risorse, nel limite massimo delle risorse stanziate ed autorizzata dall'ente, consentiranno alla Società di procedere con risorse proprie, nel rispetto delle procedure regolamentari di cui è dotata, ma con obbligo di

rimborso da parte dell'amministrazione, alla esecuzione delle manutenzioni straordinarie per un importo annuo non superiore a quello stanziato che si renderanno improcrastinabili, indifferibili ed urgenti per il regolare funzionamento del servizio all'utenza o a seguito di prescrizioni urgenti delle autorità sanitarie competenti, per evitare interruzioni del servizio. La società dovrà procedere alla comunicazione agli uffici comunali dell'intervento e per la copertura delle spese anticipata dalla società e regolarmente autorizzate e finanziate l'Amministrazione dovrà procedere al rimborso della spesa sostenuta entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della fattura. L'intervento sarà rimborsato previo parere dell'Area Tecnica del Comune circa l'effettiva urgenza ed indifferibilità dell'intervento e la congruità del prezzo pagato, tenuto conto, per questo, anche dell'urgenza dell'intervento.

Le somme stanziate annualmente saranno comunicate dal Servizio Finanziario dell'Ente alla Società in seguito alla approvazione del bilancio di previsione.

2 – Servizi Cimiteriali

a) è a carico del Comune la manutenzione straordinaria del demanio cimiteriale (comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le opere edili, quelle sugli impianti di ogni tipo esistenti, taglio, messa in opera di alberi o siepi, ripristino danni causati da eventi atmosferici, svuotamento delle fosse comuni e smaltimento del relativo contenuto, adeguamento di impianti a normative in materia di sicurezza e conformità tempo per tempo vigenti ecc.).

b) La Giunta potrà stanziare nei bilanci previsionali dell'Ente un contributo in conto investimenti alla Società, nel limite massimo di euro 10.000,00, finalizzato al rimborso di spese effettuate dalla Società per manutenzioni straordinarie di somma urgenza. Tali risorse, nel limite massimo delle risorse stanziate ed autorizzate dall'Ente, consentiranno alla Società di procedere con risorse proprie a manutenzioni straordinarie di somma urgenza nel rispetto delle procedure regolamentari di cui è dotata, previa comunicazione con sommaria descrizione dell'intervento necessario, all'ufficio comunale competente, prima dell'inizio dei lavori. L'Amministrazione comunale impegnerà annualmente la somma prevista e disponibile in apposito capitolo di bilancio e dovrà procedere, previa adeguata copertura finanziaria, al rimborso della spesa eventualmente sostenuta entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della fattura. L'intervento sarà rimborsato previo parere dell'Area Tecnica del Comune circa l'effettiva urgenza ed indifferibilità dell'intervento e la congruità del prezzo pagato, tenuto conto, per questo, anche dell'urgenza dell'intervento. Le somme stanziate annualmente saranno comunicate dal Servizio Finanziario dell'Ente alla Società in seguito alla approvazione del bilancio di previsione.

c) E' a carico del Comune la realizzazione di nuovi plessi cimiteriali o di ampliamenti dei plessi cimiteriali esistenti.

3. Servizi Convegnistica

a) è a carico del Comune la manutenzione straordinaria del complesso S. Agostino (comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le opere edili, quelle sugli impianti di ogni tipo esistenti, taglio, messa in opera di alberi o siepi, ripristino danni causati da eventi atmosferici, adeguamento di impianti a normative in materia di sicurezza e conformità tempo per tempo vigenti ecc.).

b) eventuali opere di miglioramento e ampliamento, che comportino modifiche alla struttura e non siano facilmente rimuovibili, possano essere realizzate solo previo accordo fra le parti. Eventuali opere realizzate senza il consenso del Comune rimarranno acquisite al Comune, senza obblighi per quest'ultimo, salvo che preferisca la immediata o finale rimessa in pristino a cura e spese del gestore.

c) il Comune si impegna attraverso i propri canali di comunicazione a far conoscere l'attività di convegnistica anche con particolare riguardo alle tariffe particolarmente attrattive al fine di implementare e valorizzare il servizio ed il territorio;

d) Il Comune, su richiesta della società, quando ricorrano tutti i requisiti previsti, rilascia gli atti ed i documenti necessari all'esecuzione delle opere e alla gestione dei servizi. In tal senso il Comune si impegna a sostenere e favorire l'attività della società attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative inerenti la gestione del servizio.

e) Il Comune, al fine di acquisire un parere preventivo e non vincolante, si impegna a comunicare con congruo anticipo alla società le modifiche ai Regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo influire sui servizi oggetto del presente contratto.

4. Servizio Affissioni

a) Gli impianti pubblici sono di proprietà del Comune che autorizza la Cortona Sviluppo s.r.l. all'utilizzo degli stessi attenendosi alle disposizioni contenute nelle normative vigenti e nel regolamento comunale di applicazione,

b) La manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni oggetto del servizio, le riparazioni e quant'altro necessario ad assicurare il mantenimento in opera nonché la conservazione e l'efficienza, saranno ad esclusivo carico del Comune

c) Entro 20 giorni dal ricevimento dei resoconti previsti al precedente art. 3 p. 4.12, il Comune, verificati i rendiconti, effettua il versamento alla Cortona Sviluppo s.r.l. dell'aggio previsto dal successivo art. 15 p. 4

d) Nelle stesse scadenze trimestrali previste al precedente art. 3 p. 4.12, il Comune verserà alla Cortona Sviluppo s.r.l. un quarto della rata fissa annuale prevista all'art.15 p. 4.

5. Servizi di promozione turistica, formazione, valorizzazione del territorio e promozione culturale

a) Il Comune identifica i criteri, gli obiettivi e fornisce specifici indirizzi amministrativi nell'attuazione delle iniziative proposte e approvate dalla Giunta Comunale.

b) il Comune si impegna attraverso gli strumenti a propria disposizione ad identificare le forme più idonee di comunicazione e pubblicizzazione al fine di implementare e valorizzare la promozione.

Art. 14 – Obblighi della società

1. La Società si impegna ad erogare con continuità i servizi oggetto del presente contratto nel rispetto delle normative vigenti; i casi di interruzione quando non regolamentati da normative di settore devono essere giustificati, impegnandosi

comunque la società ad adottare misure volte a limitare il più possibile i disagi arrecati agli utenti.

2. Nell'espletamento dei servizi, la società si impegna ad osservare tutte le norme di legge e di regolamento statali, regionali e comunali vigenti in materia, con particolare riferimento al regolamento sul controllo analogo nelle società in house approvato dal Consiglio Comunale di Cortona con deliberazione nr 62/2017 ed a quanto previsto con deliberazione GC n. 201/2021.

3. La società inoltre si impegna a:

- erogare i servizi con forme organizzative di tipo imprenditoriale mantenendo la prevalenza dell'interesse pubblico rispetto alla remunerazione del capitale;
- rendicontare al Comune con cadenza annuale sull'andamento della gestione dei servizi affidati, con particolare riferimento al conseguimento degli obiettivi di servizio concordati, al rispetto degli standard prestazionali convenuti e al mantenimento delle previsioni di costo;
- fornire al Comune i dati e/o parametri fisici inerenti i servizi di cui al presente contratto oggetto di obbligatoria esposizione nel bilancio pluriennale del Comune, di questionari e inchieste dei competenti Ministeri, della Regione, della Provincia e di Organismi e Centri di ricerca;
- fornire al Comune supporto negli adempimenti tecnico-amministrativi previsti dalle normative inerenti le materie dei servizi oggetto del presente contratto;
- mettere in disponibilità al Comune ogni dato e fattore che possa influire sugli eventuali corrispettivi dovuti dalla Società e/o dal Comune per l'espletamento dei servizi di cui al presente Contratto in tempo utile per consentirne il recepimento nei rispettivi bilanci di previsione dell'anno successivo, ovvero per l'adeguamento delle determinazioni tariffarie, nel rispetto delle disposizioni in materia;
- assolvere alle richieste del Comune per quanto riguarda gli interventi i cui costi, anche al di fuori della programmazione concordata, risultino assunti a carico del bilancio comunale;
- tenere sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che derivasse a terzi in dipendenza o conseguenza del presente Contratto e risarcire il Comune stesso degli eventuali danni che ad esso derivassero in dipendenza o conseguenza della gestione.

4. La società è responsabile dei danni arrecati a terzi, direttamente o indirettamente, nella gestione del servizio e pertanto mantiene indenne il Comune da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibile ai rapporti inerenti l'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto.

5. La Società dovrà inoltre attenersi a quanto segue:

- divieto di partecipazione a gare indette da soggetti diversi dal Comune di Cortona;
- divieto di effettuare operazioni gestionali in comuni diversi, salva diversa espressa autorizzazione della Giunta Comunale;

Art. 15 – Corrispettivo per l'esecuzione del servizio

I servizi oggetto dell'affidamento comportano l'utilizzo di beni demaniali o del patrimonio indisponibile, incommerciabili, che non possono essere sottratti alla loro destinazione e su cui insiste un vincolo funzionale, coerente con la loro vocazione naturale ad essere impiegati in favore della collettività, per attività di interesse generale.

In ragione di quanto sopra detti servizi devono essere erogati dalla Cortona Sviluppo, in considerazione anche della unicità patrimoniale tra Comune e Società, con particolare riguardo all'interesse pubblico in prevalenza rispetto a qualsiasi forma di remunerazione del capitale.

Alla società viene quindi riconosciuto una sorta di “corrispettivo” calcolato per garantire il mantenimento e lo sviluppo dei servizi, nonché l'interesse della collettività anche attraverso tariffe calmierate o particolarmente attrattive tese allo sviluppo dei servizi e del territorio e che garantisca l'equilibrio economico – finanziario societario ed il mantenimento della funzionalità e del valore dei beni conferiti.

Tale “corrispettivo” è previsto, servizio per servizio, come di seguito:

1. Servizio Mattatoio

a) Le tariffe di macellazione, che saranno fissate dal Comune e alla cui determinazione la Società dovrà attenersi, sono riscosse dalla Società, su cui ricadono tutti i relativi adempimenti di natura fiscale ed amministrativa. Al Comune viene corrisposta come forma di remunerazione una percentuale pari al 2% dei **ricavi di competenza a decorrere dal 01-01-2022.**

2. Servizi cimiteriali

- Le tariffe relative alle lampade votive sono fissate dal Comune e alla cui determinazione la Società deve attenersi, sono riscosse dalla Società, su cui ricadono tutti i relativi adempimenti di natura fiscale ed amministrativa. Alla società viene corrisposta come remunerazione del servizio l'intero incasso.

- Le tariffe relative alla vendita dei loculi sono fissate dal Comune e alla cui determinazione la Società deve attenersi, sono riscosse dal Comune nei propri conti correnti bancari/postali, con l'attività di front office a carico della Società. Alla società viene corrisposta come remunerazione del servizio una percentuale sulla vendita dei loculi, pari ad un minimo annuo di euro 50.000 ed un massimo annuo di 200.000.

Dentro tali tetti sono riconosciute:

- una percentuale del 60% fino ad euro 150.000 di incassi da parte del Comune;
- una percentuale del 50% per incassi tra 150.000 e 250.000 euro da parte del Comune;
- una percentuale del 20% per incassi oltre 250.000 euro. Per ogni loculo venduto oltre tale somma è riconosciuto alla Società oltre alla remunerazione pari alla suddetta percentuale del 20% sull'incassato un rimborso spese forfettariamente stabilito in euro 490,00 per le spese sostenute per l'estumulazione ed il ricondizionamento del loculo. Tale rimborso stabilito in euro 490,00 sarà riconosciuto esclusivamente per ciascun loculo venduto a decorrere dal primo loculo venduto oltre l'incasso di euro 250.000,00.

Relativamente alle cappelle gentilizie le parti concordano nel mantenere in vita, poiché non variato dalle condizioni appena definite e relativo ad un sistema di remunerazione collaudato e corretto, il precedente sistema di remunerazione determinato mediante il riconoscimento di un aggio pari al 25%.

3. Servizi di Convegnistica

Le tariffe relative alla convegnistica sono fissate dalla società e sono riscosse dalla Società medesima, su cui ricadono tutti i relativi adempimenti di natura fiscale ed amministrativa. Al Comune viene corrisposta come remunerazione una percentuale pari al 7% **dei ricavi di competenza di ciascun esercizio.**

4. Servizio di Affissioni

Per la gestione del servizio la Cortona Sviluppo s.r.l. è compensata con un aggio pari al 55% sull'ammontare lordo complessivamente riscosso a qualsiasi titolo per il diritto sulle pubbliche affissioni, oltre I.V.A. in misura di legge, oltre all'importo annuo di € 9.000,00 (novemila/00), oltre I.V.A. nella misura di Legge.

Qualora nel corso della gestione del servizio ci dovessero essere dei provvedimenti legislativi e/o regolamentari/deliberativi, che comportino significative variazioni delle vigenti tariffe, l'aggio dovrà essere ragguagliato in aumento od in diminuzione in modo tale da rendere invariato il compenso complessivo a favore della Società.

5. Servizi di promozione turistica, formazione, valorizzazione del territorio e promozione culturale

Il Comune con l'atto di Giunta Comunale di conferimento degli indirizzi amministrativi definisce le risorse finanziarie destinate alle attività.

Eventuali bigliettazioni relative agli eventi organizzati sono fissate dalla società e dalla medesima riscosse. Restano a carico della società tutti i relativi adempimenti di natura fiscale ed amministrativa.

Art. 16 - Interruzione nell'erogazione dei servizi e penali

1. L'erogazione dei servizi non può essere interrotta né sospesa dalla società per alcun motivo, salvo cause di forza maggiore, nei casi previsti dalla legge, su disposizione delle Autorità competenti per motivi di ordine e sicurezza pubblica. In ogni caso, l'erogazione dei servizi deve essere ripristinata al più presto.

2. In ogni altro caso il Comune, in caso di interruzione dei servizi o di grave inadempimento, può sostituirsi alla società per l'esecuzione d'ufficio dei servizi, previa diffida, con rivalsa su di esso per le spese sostenute. Per l'esecuzione d'ufficio il Comune può avvalersi di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa.

3. La società garantisce, in caso di sciopero dei propri dipendenti, l'erogazione delle prestazioni ritenute indispensabili, secondo quanto stabilito dall'art. 2 della Legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Ove la regolare erogazione dei servizi possa venire interrotta o turbata da lavori, attività o eventi posti in essere dal Comune o da altri soggetti, pubblici o privati, su sua specifica autorizzazione, o al Comune formalmente comunicati, quest'ultimo si impegna ad informare tempestivamente la Società tempestivamente per i provvedimenti e le misure di competenza.

5. Le riduzioni o sospensioni di servizio di cui al presente articolo sono preventivamente comunicate dalla Società al Comune, anche a mezzo pec e, ove possibile all'utenza nei modi stabiliti dalle disposizioni normative vigenti. Ove la comunicazione preventiva risultasse particolarmente onerosa o impossibile, la Società deve comunque informare tempestivamente il Comune.

6. Se durante il periodo di vigenza contrattuale fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente contratto e dalle vigenti disposizioni normative in materia dei servizi affidati e adempimenti a carico del datore di lavoro, il Comune, a suo insindacabile giudizio, stabilirà a carico della Società le penali previste nel presente articolo.

7. La Società è responsabile dei servizi affidati e risponde di eventuali danni conseguenti a mancati adempimenti, all'assolvimento parziale e al non corretto adempimento.

Salvo quindi più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge e/o dagli altri articoli del presente contratto, qualora al Comune risultino inadempienze di qualsivoglia natura, inosservanze del capitolato, circostanze che possano causare disservizio o disagio agli utenti, imputabili alla responsabilità della Società, queste verranno direttamente contestate alla Società, con invito a provvedere alla loro eliminazione in un congruo termine fissato in relazione al tipo di infrazione.

8. Nel caso in cui dall'inadempienza possa derivare alla Società l'applicazione di una penale, la contestazione avverrà per iscritto, con facoltà di controdeduzione da parte della Società entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione. Nel caso in cui il dirigente preposto al controllo analogo valuti non accolte le controdeduzioni presentate dalla Società, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata.

In questo caso, nel termine dei successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della controdeduzione, il Comune comunicherà alla Società l'applicazione della sanzione e l'ammontare della penale.

Per il pagamento delle penalità previste dal presente articolo, l'Amministrazione Comunale è fin d'ora autorizzata a trattenere il relativo importo dal corrispettivo spettante alla Società.

9. Nei casi di inadempimento degli obblighi contrattuali che non comportino la risoluzione ai sensi dell'art. 23, alla Società potrà essere irrogata una penale di entità variabile da un minimo di euro 150,00 (centocinquanta/00) ad un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni singola infrazione, in relazione alla gravità del danno arrecato ed al ripetersi degli episodi.

L'applicazione delle penali potrà avvenire anche in forma cumulativa entro la fine dell'anno. Per modesti importi la penale può essere applicata in forma non pecuniaria (servizi aggiuntivi etc), assicurando comunque il ricorso a forme di determinazione espressa.

10. Per l'accertamento dell'inadempienza, svolta in contraddittorio con la Società, il Comune potrà tenere conto anche delle segnalazioni scritte e circostanziate provenienti dagli utenti.

11. Qualora le inadempienze causa delle penali si ripetessero o qualora se ne verificassero altre da parte della Ditta appaltatrice tali da rendere insoddisfacente i servizi, in applicazione di quanto al successivo art. 22, il Comune potrà risolvere il Contratto anche prima della scadenza, anche parzialmente per singoli servizi, procedendo nei confronti della Società alla determinazione dei danni eventuali sofferti e agendo per il risarcimento dei danni subiti.

12. Il pagamento della penalità non libera la Società dalla responsabilità per danni causati e la relativa somma verrà detratta dal pagamento del corrispondente corrispettivo.

13. il Comune, oltre all'applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

14. Il Comune si riserva, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi addebitando alla Società l'eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti della stessa Società.

Art. 17 – Rapporti fra la Società e gli utenti

1. I rapporti fra la Società e utenti e le condizioni generali di erogazione dei servizi sono disciplinati dalle vigenti specifiche normative in materia, dai Regolamenti comunali, dalla Carta dei Servizi nel rispetto delle norme vigenti

2. Gli utenti esercitano nei confronti dell'attività di servizio pubblico svolta dalla Società il diritto di accesso alla documentazione in conformità agli art. 22 e seguenti della Legge n. 241/90 e s.m.i.

Art. 18 - Definizione del sistema di monitoraggio del contratto

1. Il Comune svolge un monitoraggio costante sull'andamento dei servizi.

2. Tale monitoraggio riguarda:

- la qualità erogata e la qualità percepita dai clienti-utenti,
- il rispetto degli obiettivi e degli impegni contrattuali.

3. La natura e la tipologia dei dati da fornire al Comune, da parte della Società, in ordine agli *standard* di qualità e quantità di cui al punto precedente, sono quelli indicati, oltre che nel presente Contratto, nella carta dei servizi in corso di redazione.

4. L'amministrazione comunale tramite l'Area tecnica effettuerà controlli anche a campione mirati a verificare l'adempimento del gestore in merito alla corretta manutenzione secondo i parametri sopra specificati nel presente contratto.

5. Ai fini del controllo analogo in relazione ai servizi affidati con il presente contratto, sono competenti per materia i dirigenti del Comune in base alla definizione dell'organigramma protempore vigente.

Il dirigente dell'Area Tecnica è competente per il controllo della corretta manutenzione di tutti gli immobili dati in comodato gratuito alla Società e sui corretti allacciamenti alle utenze.

Art. 19 – Controllo del servizio

1. Il Comune si riserva di attivare, a proprie spese, indagini conoscitive finalizzate a verificare l'efficacia e l'efficienza del servizio;

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento visite ed ispezioni nei locali deputati alla gestione dei servizi, ovvero qualunque attività connessa.

2. La Società presta all'Ente ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra, compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione del servizio pubblico. La Società verrà preventivamente invitata a partecipare ai controlli suddetti, fornendo tutte le informazioni, i supporti e la documentazione utili all'effettuazione dei controlli stessi. Il Comune potrà attivare, con spese a suo carico, i controlli ritenuti più opportuni per la verifica del servizio, avvalendosi di collaboratori interni o esterni, i cui nominativi saranno comunicati alla Società.

3. Il Comune realizza il controllo previsto dal Tuel anche mediante l'approvazione delle linee di indirizzo di cui all'art. 19 del "*Testo unico sulle Società a partecipazione pubblica*" ("*Tusp*") approvato con il Dlgs. n. 175/16.

Art. 20 - Controllo analogo

1. Le Parti concordano sulla natura giuridica della società Cortona Sviluppo S.r.l. quale società "in house" ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 175/2016 (TUSP) e sulla quale il Comune di Cortona esercita il controllo analogo di cui all'art. 2 del d. lgs. n. 175/2016 (TUSP).

2. La Società per l'esecuzione del presente contratto è assoggettata alle norme di legge vigenti in materia nonché alla disciplina regolamentare contenuta nel vigente Regolamento per il controllo analogo (approvato con delibera C.C. n. 62/2017 e ss.mm.i.), a quanto disposta dalla GC con atto N. 201/2021 ed a tutti gli atti collegiali e dirigenziali con i quali si esplicitano i poteri di indirizzo, di direzione, coordinamento e verifica.

Art. 21- Procedure ad evidenza pubblica

1. La Società, per l'affidamento a terzi di servizi, lavori e forniture è tenuta al rispetto delle procedure disciplinate dal “*Codice dei Contratti pubblici*” di cui al Dlgs. n. 50/16 e da ulteriori norme in materia di appalti pubblici).

2. La Società risponde comunque nei confronti del Comune della regolarità delle operazioni gestionali affidate a terzi ed assicura adeguato rispetto degli obblighi imposti in tema di trasparenza.

Art. 22 – Clausola di salvaguardia per condizioni di deficitarietà del Comune

1. Ai sensi dell'art. 243, comma 3-*bis*, del Dlgs. n. 267/00 (Tuel), ove si verificano condizioni di deficitarietà strutturale da parte del Comune, le parti, previa consultazione e di comune accordo, potranno procedere alla riduzione delle spese di personale della Società medesima, anche in applicazione di quanto previsto dall'art. 19 del “*Tusp*”.

Art. 23 - Revoca della concessione

1. L'Amministrazione comunale può revocare la concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ed in tutte le altre ipotesi previste dalla legge.

2. In tal caso, l'Amministrazione comunale regolerà con la Società i profili economico-finanziari relativi al periodo intercorrente tra la data della revoca e quella della naturale scadenza della concessione, assicurando il rispetto dei principi di unicità patrimoniale, correttezza ed adeguata remunerazione degli investimenti non ammortizzati. Dentro tali principi è escluso il ricorso ad indennizzi, ristori, risarcimenti o riconoscimento di danni derivanti da tale cessazione anticipata o da mancati guadagni della società

Art. 24 - Risoluzione del contratto

1. Il Contratto potrà essere risolto dal Comune anticipatamente per gravi inadempimenti in ordine alla gestione dei servizi affidati o per violazione delle disposizioni del presente, senza alcun indennizzo in favore della Società.

2. Il Comune, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, dovrà contestare all'Organo amministrativo della Società, con formale atto, le inadempienze riscontrate.

3. La Società dovrà presentare le proprie giustificazioni entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione di cui sopra. Sulla base delle giustificazioni fornite dalla Società, il Comune potrà rinunciare ad avvalersi del diritto di risoluzione.

4. In caso contrario il Comune potrà dichiarare risolto il presente Contratto.

5. La risoluzione del Contratto, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno subito, comporterà la restituzione al Comune (ovvero al soggetto indicato dallo stesso) dei beni concessi in uso di proprietà comunale.

6. La Società dovrà comunque assicurare in ogni caso la continuità nella gestione dei servizi ad essa affidati, espletando questi ultimi, nel rispetto del presente Contratto, anche in caso di intervenuta risoluzione contrattuale, fino al momento in cui la gestione sia affidata ad altri.

Art. 25 - Clausola risolutiva espressa

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 25, si conviene che il rapporto si risolva di diritto nel caso in cui si verifichi una o più delle seguenti inadempienze:

- a) situazione di cui all'art. 6 del presente Contratto
- b) per fallimento o assoggettamento ad altre procedure concorsuali della società;
- c) per interruzione del servizio con chiusura del mattatoio per oltre cinque giorni, non comunicata, oltre che all'Amministrazione Comunale, anche all'Autorità sanitaria o da quest'ultima non autorizzata;
- d) per decadenza dell'esercizio del mattatoio dichiarato all'autorità sanitaria;
- e) per gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presente contratto ovvero gravi violazioni di disposizioni normative che regolamentano i servizi;
- f) abusivismo professionale;
- g) gravi disfunzioni nell'erogazione delle prestazioni;

In tale ipotesi, il rapporto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, qualora la parte interessata dichiari all'altra che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

Art. 26 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/10 e successive modifiche.
2. Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/10, il presente Contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
3. La Società si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura/Utg della Provincia di Arezzo della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del Contratto.

Art. 27 - Trattamento dati

Compete alla Società la responsabilità del trattamento dei dati connessi allo svolgimento del servizio affidato nel rispetto delle norme di cui al Dlgs. n. 196/03.

Art. 28 - Spese ed oneri fiscali

1. Tutte le spese relative, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi comprese le spese di bollo, copia, registrazione, diritti di segreteria, sono a completo carico della Società, mentre l'Iva è regolata come per legge.
2. Ai fini della registrazione fiscale si dichiara che le operazioni dedotte in contratto sono soggette a Iva con l'obbligo di rivalsa, per cui il contratto dovrà registrarsi in termine fisso ed a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5, commi 1 e 40 e della tariffa, Parte I, del Dpr. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 29 - Norma di chiusura

1. Per tutto quanto non stabilito dalle parti nel presente Contratto valgono le disposizioni di cui al Libro IV del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti, unitamente alla disciplina in materia di affidamenti di servizi pubblici locali a rilevanza economica "in house".

Art. 30 – Controversie

Il Foro competente per le controversie che dovessero sorgere tra Comune e Società è quello di Arezzo.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 Cod. Civ., la Società, dopo averne presa attenta e specifica conoscenza e visione, approva e ed accetta espressamente gli articoli da 1) a 30).

Richiesto, Io Dott.ssa Luana Della Giovampaola, Segretario Comunale ed Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente contratto, composto da n. 28 pagine elettroniche e parte della pagina n. 29, che ho letto ai comparenti, i quali lo approvano e con me lo firmano digitalmente e che verrà regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo, in sede di registrazione, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1 Bis, della tariffa allegata al DPR 642/1972. Ai sensi dell'art. 47 ter della legge 16 febbraio 2013, n. 89, attesto l'attendibilità e validità legale dei certificati di firma digitale, nonché l'integrità delle firme stesse, utilizzati dai comparenti per la sottoscrizione del presente atto, da me accertati.

PER IL COMUNE DI CORTONA
LA DIRIGENTE AREA GOVERNANCE SISTEMA CULTURA E TURISMO

PER LA SOCIETA' CORTONA SVILUPPO S.R.L.
L'AMMINISTRATORE UNICO

IL SEGRETARIO GENERALE UFFICIALE ROGANTE
Dott.ssa Luana DELLA GIOVAMPAOLA